

## **DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 280**

L'anno 2017, addì 29 del mese di giugno, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

**OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI TELEFONIA FISSA E DATI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016;
- Richiamate le delibere del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena n. 12 del 9.11.2015 e di Rimini n. 12 del 9.11.2015 con le quali è stato deliberato l'accorpamento delle medesime Camere nella nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Preso atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 con il quale è stata istituita la nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede legale a Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria a Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28, e che in data 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 236 del 6.12.2016;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Visto l'art. 3 del già richiamato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 che dispone il subentro della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio;
- Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 contenente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*" e in particolare l'art. 36 (*Contratti sotto soglia*);
- Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006" pubblicato in G.U il 10 dicembre 2010, per le disposizioni ancora vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti e degli atti previsti nel D. Lgs. 50/2016 succitato;
- Visto l'art. 1, comma 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*

- cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
- Visto il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (spending review), convertito in L. n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
  - Considerato che l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione;
  - Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
  - Considerato che è necessario consentire al nuovo ente di esercitare le proprie funzioni e agli uffici di svolgere le attività in continuità con quelle delle precedenti Camere di Commercio accorpate nelle more dell'adozione del primo preventivo economico;
  - Visto, in particolare, l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto adeguatamente motivato dei lavori, servizi e forniture al di sotto dell'importo di € 40.000,00;
  - Tenuto conto che i due contratti relativi alla telefonia fissa e dati, volturati a favore della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini scadranno in data 16/07/2017;
  - Richiamate le precedenti determinazioni dirigenziali:
    - n. 333 del 13/09/2016 della Camera di Commercio di Rimini (RN), con la quale è stata effettuata a favore di Fastweb S.p.A., aggiudicataria della convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività 4", la proroga tecnica di cui all'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more dell'attivazione del nuovo accordo quadro "Telefonia Fissa 5", per n. 10 mesi, dal 17.09.2016 al 16.07.2017, per un importo stimato di euro 4.000,00 oltre IVA;
    - n. 40 del 07/09/2016 della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (FC) con la quale è stata effettuata a favore di Fastweb S.p.A., aggiudicataria della convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività 4", la proroga tecnica di cui all'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more dell'attivazione del nuovo accordo quadro "Telefonia Fissa 5", per n. 10 mesi, dal 17.09.2016 al 16.07.2017, per un importo stimato di euro 17.500,00 oltre IVA;
  - Considerato che l'attivazione della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5, è attualmente sospesa, a seguito del ricorso di un'altro fornitore, così come indicato dal 03/05/2017 nel portale Consip "Dettaglio news";
  - Dato atto che sul portale della centrale di committenza regionale di riferimento Intercent-ER è presente la convenzione "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobil" con durata massima degli Ordinativi di fornitura fino al 06/02/2018 e pertanto, l'adesione alla convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobil" potrebbe avere durata al massimo per un periodo di soli 6 mesi (dal 17/07/2017 al 06/02/2018);

- Considerato quanto comunicato per le vie brevi e poi con email del 20/06/2017, conservata agli atti, da Vanni Ugolini, Responsabile del Servizio Informatica dell'ente, secondo il quale cambiare operatore comporterebbe problemi di natura tecnica e disservizi già riscontrati per la Camera di Commercio di Forlì-Cesena in occasione dell'ultimo cambio di fornitore e soprattutto costituirebbe un ulteriore problema cambiare operatore oggi aderendo alla suddetta Convenzione "*Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili*" su Intercent-ER e poi essere costretti a cambiare nuovamente operatore, alla scadenza del 06/02/2018;
- Considerato inoltre che l'ufficio Informatica sta cercando di chiarire quali siano le esigenze del nuovo ente Camera di Commercio della Romagna, ridisegnando gli impianti del medesimo e considerando di adottare il sistema VOIP probabilmente seguendo la strada dello sviluppo interno del prodotto/piattaforma/ecc;
- Visti gli attuali importi di spesa per il servizio in oggetto (servizio integrato telefonia fissa e dati) della Camera della Romagna pari a circa € 27.000,00/anno (2016) oltre Iva (per Forlì-Cesena si tratta di telefonia fissa e dati, per Rimini di telefonia fissa soltanto);
- Tenuto anche conto che con email del 09/06/2017 il referente di Fastweb S.p.A., Dott. Moris Mariani, ha comunicato che, se l'ente non procedesse ad alcun affidamento del servizio di telefonia fissa e dati ad altro soggetto, trattandosi di un servizio di pubblica utilità, Fastweb S.p.A. continuerebbe l'erogazione dei servizi agli stessi patti e condizioni salvo diversi accordi con l'ente;
- Considerato, quindi opportuno, per tutto quanto sopra, non procedere all'adesione alla convenzione sopra indicata e procedere, invece, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio integrato di telefonia fissa e dati all'attuale operatore Fastweb S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti (vedasi le adesioni alle convenzioni di cui sopra da parte delle singole Camere di Commercio di Rimini e di Forlì-Cesena) per il periodo dal 17/07/2017 al 16/12/2018 (importo stimato pari a € 38.250,00 oltre Iva) o fino a possibilità di aderire a nuova convenzione della centrale di committenza Consip. o comunque fino al raggiungimento del limite massimo di € 40.000,00 oltre Iva;
- Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti;
- Dato atto che sarà allegata al relativo contratto, ove necessario, la dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni;
- Atteso che in data 29.06.2017, con delibera di Consiglio n. è stato approvato il bilancio preventivo 2017;
- Tutto quanto premesso;

#### D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di non procedere all'adesione alla convenzione "*Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili*";

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*

- 3) di procedere, invece, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio integrato di telefonia fissa e dati all'attuale operatore Fastweb S.p.A., alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti (vedasi le adesioni alle convenzioni di cui sopra da parte delle singole Camere di Commercio di Rimini e Forlì), per il periodo dal 17/07/2017 al 16/12/2018 (importo stimato pari a € 38.250,00 oltre Iva) o fino a possibilità di aderire a nuova convenzione della centrale di committenza Consip. o comunque fino al raggiungimento del limite massimo di € 40.000,00 oltre Iva;
- 4) di imputare la predetta somma di € 38.250,00 oltre Iva sul conto 325000 dei bilanci di competenza;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, il Dott. Antonio Nannini, Segretario Generale dell'ente, salvo diverse indicazioni specifiche di volta in volta stabilite;
- 6) di avvalersi, per la parte relativa alla procedura di affidamento in senso stretto e per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), della dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile P.O. Servizi Amministrativo-contabili, o della Dott.ssa Simona Cenci, Provveditore, funzionari in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità;
- 7) di dare atto che per ulteriori e sopravvenute esigenze si provvederà con successivi appositi atti amministrativi.

Risorse e patrimonio - Provveditorato/

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*